AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

-

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTI i decreti n. 60/10 – n. 84/08 RGMP emessi dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione 25/06/2010, confermati parzialmente dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 09/02/2012 e divenuti definitivi in data 07/06/2013 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con i quali è stata disposta la confisca, in danno di **RUGOLO Domenico** nato a Oppido mamertina (RC) il 11/06/1935 + terzi interessati tra l'altro, del seguente bene:

Fabbricato rurale con annesso terreno agricolo siti in Oppido Mamertina (RC) identificati al fg 13 p.lla 31 M-bene- I-RC-299266 e fg 13 p.lle 25, 27 e 29 M-bene-I-RC-299265;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 48/2010 disposta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro RUGOLO Sonia effettuata in data 21/05/2012 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria Reg. Gen. n. 9086 Reg. Part. 7738;

VISTA la nota prot. 38173 del 03/12/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 2 marzo 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Oppido Mamertina (RC);

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicati costituito da ***Fabbricato rurale con annesso terreno agricolo siti in Oppido Mamertina (RC) identificati al fg 13 p.lla 31 M-bene- I-RC-299266 e fg 13 p.lle 25, 27 e 29 M-bene-I-RC-299265,*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del comune di Oppido Mamertina (RC) per essere destinato a finalità sociali;

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa